



Ministero dell'Istruzione
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.edu.it
 PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it
 CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. IPA UFPXVS



Data e prot. n. da segnatura SD
 Circ. n. 234

Ai docenti
 p.c. Personale ATA

OGGETTO: scrutini finali a.s. 2020-21 - indicazioni

Dal giorno 1 giugno '21 iniziano, come da circ. n. 231 del 18 maggio 2021, che vale a tutti gli effetti come convocazione, gli scrutini relativi al secondo periodo a.s. 2020-21. L'ordine del giorno è il seguente:

Classi quinte

- a) Valutazione finale singole discipline;
- b) Valutazione del comportamento;
- c) Valutazione attività/monte ore PCTO;
- d) Valutazione finale: ammissione/non ammissione all'Esame di Stato;
- e) Attribuzione credito scolastico.

Classi prime, seconde, terze, quarte

- a) Valutazione finale singole discipline;
- b) Valutazione del comportamento;
- c) Certificazione competenze studenti/esse 16enni;
- d) Valutazione attività PCTO per classi terze, quarte;
- e) Valutazione finale: ammissione/non ammissione alla classe successiva, sospensione di giudizio;
- f) Attribuzione credito scolastico per classi terze, quarte;
- g) Indicazioni modalità di recupero carenze formative per alunni con sospensione di giudizio.

Classi corso serale

- a) Valutazione finale singole discipline;
- b) Valutazione del comportamento;
- c) Certificazione raggiungimento crediti formativi per aggiornamento patti formativi;
- d) Attribuzione credito scolastico per secondo e terzo periodo;
- e) Valutazione finale: ammissione/non ammissione al periodo successivo o all'Esame di Stato;
- f) Compilazione del "Certificato di riconoscimento crediti" (solo in caso di non ammissione)

L'inserimento dei dati preliminari - valutazioni intermedie singole discipline, motivazione delle insufficienze o di NC, indicazioni per il recupero, tipologie delle prove, aggiornamento esiti recuperi primo periodo e/o PAI e, per il coordinatore, la proposta della valutazione del comportamento, nonché per le classi finali la conversione dei crediti - è a cura del **singolo docente** e deve essere effettuato **entro le ore 12.00 del giorno non festivo precedente allo scrutinio**. È importante che ciascun docente, anche per rispetto dei colleghi, inserisca in tempo utile i dati.

Sarà condivisa con ciascun/a coordinatore/trice delle classi terze e quarte la cartella di drive relativa alla propria classe contenente le attestazioni per l'attribuzione del credito scolastico, come da circolare n. 230 del 17 maggio 2021. Per le classi finali si farà riferimento a quanto inserito nel Curriculum dello Studente.

Nell'apposita sezione dell'area riservata del sito di istituto dedicata agli scrutini finali [link](#) trovate le istruzioni sia per l'inserimento preliminare da parte del singolo docente e del coordinatore, sia, progressivamente, per la gestione degli scrutini da parte del coordinatore, così come i link per il caricamento degli atti degli scrutini, della modulistica correlata, della normativa di riferimento, delle *firme di presenza* - da compilare contestualmente all'avvio di ogni seduta - e di *approvazione degli atti dello*

scrutinio - da compilare al termine di ogni seduta -, così come già attuato lo scorso anno a seguito di quanto disposto dal MI.

Gli **scrutini si svolgeranno a distanza con applicativo on line** tramite il **Registro Elettronico Classeviva-Scrutinionline** e la documentazione relativa sarà gestita direttamente da tale applicativo:

- il giudizio sulla classe, comprensivo di indicazioni specifiche per casi particolari che possano impattare sulla valutazione finale (casi particolari, riferimenti a PDP o altri piani individualizzati...) sarà inserito direttamente nell'applicativo nel campo *Oss finali* e sarà automaticamente inserito a verbale;
- il verbale sarà direttamente prodotto al termine degli scrutini;
- il tabellone completo delle valutazioni definitive, sarà prodotto dal coordinatore al termine dello scrutinio e visionato da tutto il CdC, come allegato al verbale, mentre la segreteria provvederà a produrre i tabelloni per la pubblicazione;
- per le classi seconde (e prime con alunni nati nell'anno 2004 o precedenti) è possibile, dopo la compilazione in sede di scrutinio, produrre il quadro riepilogativo delle competenze da allegare al verbale.

L'approvazione degli atti e l'attestazione della presenza sarà gestita nel seguente modo:

- *all'inizio della seduta (non prima) ciascun docente registra la sua presenza attraverso il modulo google predisposto (che rileva automaticamente l'orario di firma);*
- *durante la seduta il coordinatore condivide con il CdC la sezione di RE relativa allo scrutinio online, consentendo la visualizzazione sincrona di ogni delibera o decisione, registrata in piattaforma RE e pertanto automaticamente a verbale, e attraverso l'acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale;*
- *al termine dello scrutinio (poco prima dell'orario indicato come chiusura della seduta) ciascun docente dichiara l'approvazione di tutti gli atti correlati allo scrutinio attraverso il modulo google predisposto (che rileva automaticamente l'orario di approvazione);*
- *il dirigente scolastico procederà a firma digitale e protocollazione di tutti gli atti di scrutinio.*

Conviene qui ricordare che il **Consiglio di Classe**, in sede di scrutinio, deve essere **perfetto**, il che comporta che i docenti eventualmente assenti devono essere sostituiti con nomina del DS. Il ruolo del coordinatore, anche in presenza del dirigente, risulta essere cruciale durante la gestione dello scrutinio, sia per la sua conoscenza approfondita e globale della classe, sia per la gestione dello scrutinio informatizzato.

A tal proposito si ricorda che:

- i **docenti di sostegno** condivideranno con il CdC apposita relazione intermedia per studentesse o studenti con disabilità;
- il coordinatore specifica nel verbale i nominativi delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali per cui la valutazione è correlata a un **PDP** o ad altro tipo di piano personalizzato.

Riportiamo la normativa di riferimento specifica per la scuola secondaria di secondo grado, così come richiamata dalla Nota MI n. 699 del 6 maggio 2021:

"Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Si ritiene comunque opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica.

Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in

relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all'intero anno scolastico.

Valutazione scuola secondaria di secondo grado – classi non terminali

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del DPR n. 122 del 2009.

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del DPR n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del DPR n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 DPR n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Valutazione nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

La valutazione degli adulti frequentanti i Percorsi di istruzione di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, i Percorsi di istruzione degli adulti di primo livello e i Percorsi di istruzione di secondo livello si svolge ai sensi del DPR n. 263/12 secondo le disposizioni dettate con la nota DGOSV prot. n. 22381 del 31 ottobre 2019, ivi comprese quelle in essa richiamate, che si intendono confermate anche per l'a. s. 2020/2021 fatte salve, comunque, le disposizioni relative agli esami di Stato I e II ciclo come disciplinate rispettivamente con OM 52/21 e OM 53/21.

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Per le **classi intermedie** la valutazione finale è pertanto ordinaria: in base a quanto specificato nella nota MI n. 699 del 6 maggio 2021, il riferimento è, per la scuola secondaria di secondo grado, il DPR n. 122/2009.

DPR 122/2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei

crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

[...]

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Art. 8. Certificazione delle competenze

[...]

2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.

Art. 9. Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

[...]

Art. 11. Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni

[...] 7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze

documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

L'ammissione dei candidati interni all'esame è disciplinato dall'OM n. 53/2021, in particolare dall'art. 3:

Articolo 3 - (Candidati interni)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato.

Relativamente all'attribuzione del **credito scolastico**

- per le **classi terze** si fa riferimento all'allegato A al **D. Lgs. 62/2017**;
- per le **classi quarte** si fa riferimento all'allegato A al **D. Lgs. 62/2017** e all'art. 4 c. 4 dell'**OM n. 11/2020**;
- delle **classi finali** si fa riferimento all'allegato A all'OM n. 53/2021 e all'art. 4 c. 4 dell'**OM n. 11/2020**.

Relativamente alla **certificazione delle competenze** per studenti/esse sedicenni si fa riferimento a

DM 9/2010 *Certificazione delle competenze relative all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nella scuola secondaria superiore*

3. I consigli di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni classe che ha assolto l'obbligo di istruzione della durata di 10 anni, compilano una scheda, secondo quanto riportato nella seconda pagina del modello di certificato di cui al comma 1. Le schede riportano l'attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti che, per quanto riguarda il sistema scolastico, è espressa in decimi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, articoli 4,5 e 8.

Per gli alunni stranieri è necessario fare riferimento alle **Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri** del 19 febbraio 2014, in particolare all'art. 12, mentre, in generale, per gli alunni con **BES** è bene ricordare quanto sintetizzato nel documento pubblicato a marzo 2014 dall'USR Lombardia "**Strumenti d'intervento per alunni con bisogni Educativi speciali e organizzazione territoriale per L'inclusione scolastica - Concetti chiave e orientamenti per l'azione**":

6.3 Alunni con altre situazioni BES

La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES richiede di porre al centro alcuni principi guida che dovrebbero caratterizzare sempre le azioni valutative della scuola nei confronti degli apprendimenti degli alunni:

- è necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti;
- è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa;
- è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale mai parcellizzata e segmentata.

La valutazione deve inoltre tener conto:

- della situazione di partenza;
- dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento;
- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento;
- delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento. [...]

Relativamente alle **modalità di recupero delle carenze formative**, si ricorda quanto descritto nel PTOF:

8.3 Recupero carenze formative rilevate allo scrutinio finale

Recupero mediante studio autonomo

Dopo attenta analisi della natura delle difficoltà rilevate e dei bisogni formativi di ciascuno studente, il Consiglio di Classe disporrà il recupero mediante attività autonoma e personale di studio, e provvederà alla formulazione di itinerari di attività coerenti con gli obiettivi da raggiungere.

Recuperi tramite corsi estivi

Dopo gli esiti degli scrutini del secondo periodo vengono organizzati i corsi di recupero in orario mattutino e pomeridiano (in base alle necessità e comunque entro il 15 luglio). Ogni consiglio di classe potrà attivare, per ogni studente, massimo due corsi di recupero, salvo diverse e motivate decisioni del Consiglio di Classe, purché compatibili dal punto di vista organizzativo.

Il Collegio Docenti ritiene che per un'efficiente gestione delle risorse disponibili sia opportuna l'attivazione di corsi di recupero prevalentemente nelle seguenti discipline:

- Biennio unico: Italiano, Lingue Straniere, Matematica ed Economia Aziendale.
- Triennio TURISMO: Italiano, Lingue Straniere, Matematica
- Triennio AFM: Italiano, Lingue Straniere, Matematica ed Economia Aziendale.

L'individuazione delle discipline (tra quelle indicate in precedenza) per le quali è necessaria l'attivazione di un corso di recupero è competenza esclusiva del Consiglio di Classe.

Gli studenti saranno organizzati in gruppi omogenei per classi parallele in base alle carenze dimostrate nelle stesse discipline. Il numero di studenti per gruppo è compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 12 alunni.

Il calendario delle prove di verifica per l'accertamento delle carenze formative e la data della pubblicazione degli esiti saranno consultabili sul sito web della scuola. Si prevede la possibilità di svolgimento di più prove scritte nella stessa giornata.

La tipologia delle prove di verifica per l'accertamento del recupero delle carenze formative viene definita dai dipartimenti o dai singoli docenti per situazioni particolari.

Relativamente alla valutazione dell'esperienza **PCTO** per le classi quinte, il Consiglio di classe terrà conto di quanto indicato nell'articolo 3 dell'OM 53/2021.

Di seguito la normativa di riferimento specifica per i **corsi d'Istruzione degli adulti (corso serale)**:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012 , n. 263

Art. 6

Valutazione e certificazione

1. La valutazione è definita sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali.

CM 3 del 17 marzo 2016

[...] 1) Valutazione periodica e finale

In riferimento alla valutazione periodica e finale si richiamano le disposizioni dettate dall'art. 4 del DPR 122 del 2009, che si intendono confermate anche per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello con le seguenti precisazioni.

La valutazione, periodica e finale, è definita, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPR 263/12, sulla base del Patto formativo individuale - elaborato dalla Commissione di cui all'articolo 5 comma 2 del DPR 263/12 - con cui viene formalizzato il percorso di studio personalizzato relativo al periodo didattico frequentato dall'adulto.

La valutazione periodica si effettua secondo la suddivisione prevista dall'art. 74, comma 4 del D. L.vo 297/94, come deliberata dal Collegio Docenti ai sensi dell'art. 7, comma lett. c - del D. Lgs.297/94; la valutazione finale si effettua al termine del periodo didattico.

2) Ammissione all'esame di Stato

L'ammissione agli esami di stato è richiamata nell'art.6, comma 3: "non possono essere ammessi all'esame gli adulti che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70% del percorso previsto."

LINEE GUIDA DECRETO I.M. DEL 12 marzo 2015

L'articolo 5, commi 2 e 3, relativamente alla valutazione e attestazione dei crediti formativi

In particolare si ricorda, per il **corso serale**, quanto disposto, nell'art. 11 dell'OM n. 53/2021:

Articolo 11 - (Credito scolastico)

6. Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:

- a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;*
- b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell'Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti.*
- c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all'allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti.*

Per la valutazione finale e gli adempimenti ad essa relativi il Consiglio di Classe tiene in considerazione quanto deliberato dal Collegio Docenti, ferma restando la possibilità del CdC di deliberare in deroga per casi particolari.

In particolare il Consiglio di Classe fa riferimento a:

- **Regolamento applicativo del limite di assenze per la validità dell'anno scolastico** (ai sensi dell'art. 14, comma 7, del DPR n.122/2009) - Delibera Collegio Docenti n. 12 del 09/09/2020.
- **Criteri assegnazione crediti scolastici** - Delibera del Collegio Docenti N. 25 del 04/02/2021 integrata da tabella A OM 53/2021.
- **Criteri di ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato** - Delibera del Collegio Docenti N. 24 del 04/02/2021.
- **Modalità di svolgimento prove di verifica per alunni con sospensione di giudizio e scrutini finali** - Delibera del Collegio Docenti N. 20 del 28/10/2020.

In area riservata al [LINK](#) è a disposizione la documentazione e le istruzioni utili per la conduzione degli scrutini.

Il Dirigente Scolastico

Patrizia Giaveri

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993